

Legge federale sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002² sui disabili

Art. 3 lett. b n. 3, 4, 7 nonché lett. e

La presente legge si applica:

- b. alle infrastrutture (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d'emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico che sono gestiti dai trasporti pubblici e che sottostanno a una delle seguenti leggi:
 - 3. legge 20 marzo 2009³ sul trasporto di viaggiatori,
 - 4. legge del 29 marzo 1950⁴ sulle imprese filoviarie,
 - 7. legge del 23 giugno 2006⁵ sugli impianti a fune, ad eccezione delle sciovie e delle funivie con meno di nove posti per elemento di trasporto;
- e. alle prestazioni accessibili in linea di massima al pubblico fornite da privati, da imprese che necessitano di una concessione per l'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge federale sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 della legge sul trasporto di viaggiatori (impresa concessionaria) e dagli enti pubblici;

1 FF 2016 ...
2 RS 151.3
3 RS 745.1
4 RS 744.21
5 RS 743.01

2. Legge federale del 20 dicembre 1957⁶ sulle ferrovie

Art. 1 cpv. 2

² La ferrovia comprende l'infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosi di tale infrastruttura.

Art. 7, rubrica

Trasferimento della concessione

Art. 8 Ritiro, revoca ed estinzione della concessione

¹ Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, ritira la concessione completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora:

- a. le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte;
- b. l'impresa ferroviaria violi gravemente o ripetutamente gli obblighi ad essa imposti dalla legge o dalla concessione.

² Sentiti i Cantoni interessati, può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustificano; in questo caso l'impresa ferroviaria dev'essere indennizzata adeguatamente.

³ La concessione si estingue:

- a. qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata o l'esercizio non sia avviato entro i termini stabiliti nella concessione;
- b. alla sua scadenza;
- c. mediante riscatto da parte della Confederazione;
- d. in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l'autorizza;
- e. se, nella liquidazione forzata, l'impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

Art. 8b Ritiro dell'autorizzazione di sicurezza

L'UFT ritira l'autorizzazione di sicurezza completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte o se il gestore dell'infrastruttura ha violato gravemente o ripetutamente la legge o l'autorizzazione.

⁶ RS 742.101

Art. 8f Ritiro dell'autorizzazione di accesso alla rete e del certificato di sicurezza

L'UFT ritira l'autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte o se l'impresa di trasporto ferroviario ha violato gravemente o ripetutamente la legge, l'autorizzazione o il certificato.

Art. 9b Prezzo di traccia

¹ I gestori dell'infrastruttura hanno diritto a un canone per l'utilizzazione della loro infrastruttura.

² Le imprese interessate disciplinano in una convenzione le modalità del diritto di accesso. Se non trovano un accordo, decide la RailCom (art. 40a).

³ Il prezzo di traccia va stabilito senza discriminazione e deve coprire almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna; l'UFT fissa questi costi per ogni categoria di tratta.

⁴ Nello stabilire il prezzo di traccia occorre tener conto in particolare dei diversi costi esistenti sulla rete, dell'impatto ambientale dei veicoli e della domanda.

⁵ Nel caso del trasporto regolare di viaggiatori, il prezzo di traccia corrisponde ai costi marginali fissati dall'UFT per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall'autorità concedente.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo del prezzo di traccia e disciplina la pubblicazione. Nello stabilire i principi fa in modo che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.

Titolo prima dell'art. 9c

Capitolo 2a: Servizio di assegnazione delle tracce

Art. 9c Organizzazione

¹ Il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce) è un istituto di diritto pubblico della Confederazione senza fini di lucro con personalità giuridica propria e con sede a Berna. È iscritto nel registro di commercio.

² È indipendente dalle imprese ferroviarie e da terzi interessati.

³ È gestito in base a principi economico-aziendali e tiene una contabilità separata.

Art. 9d Compiti e competenze

¹ Il Servizio di assegnazione delle tracce assicura l'accesso senza discriminazione alla rete ferroviaria e l'utilizzazione ottimale delle capacità ferroviarie.

² Ha in particolare i compiti seguenti:

- a. pianificazione e assegnazione delle tracce nonché allestimento dell'orario della rete;
- b. allestimento senza discriminazione dell'orario;
- c. incasso del canone dovuto per l'utilizzazione dell'infrastruttura e versamento ai gestori dell'infrastruttura;
- d. coordinamento e scambio d'informazioni con i servizi esteri competenti.

³ Può chiedere di consultare tutti i documenti delle imprese di trasporto ferroviario che ordinano tracce (richiedenti di tracce) e dei gestori dell'infrastruttura e assumere informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

⁴ Può delegare singoli compiti a terzi, in particolare l'allestimento dell'orario.

Art. 9e Organi

Gli organi del Servizio di assegnazione delle tracce sono:

- a. il consiglio d'amministrazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 9f Consiglio d'amministrazione

¹ Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo supremo del Servizio di assegnazione delle tracce. Comprende da cinque a sette membri esperti.

² Ha in particolare i compiti seguenti:

- a. emana gli obiettivi strategici del Servizio di assegnazione delle tracce e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- b. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore del Servizio di assegnazione delle tracce e sottopone la decisione per approvazione al Consiglio federale;
- c. emana il regolamento del personale del Servizio di assegnazione delle tracce (regolamento del personale) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- d. sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione verificato con una proposta di scarico e di impiego di eventuali utili. Pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.

³ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione per un mandato di quattro anni e designa il presidente. Ogni membro può essere rieletto due volte.

⁴ Il Consiglio federale può destituire in ogni momento i membri per gravi motivi.

⁵ Stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'amministrazione. A questo proposito applica l'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000⁷ sul personale federale (LPers).

⁶ I membri del consiglio d'amministrazione non possono né svolgere un'attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare o mettere a repentaglio la loro indipendenza.

⁷ Comunicano regolarmente al consiglio d'amministrazione eventuali cambiamenti sopravvenuti nelle loro relazioni d'interesse. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione chiede la destituzione del membro al Consiglio federale.

Art. 9g Direzione

¹ La direzione è l'organo operativo del Servizio di assegnazione delle tracce. È posta sotto la guida di un direttore.

² Ha in particolare i compiti seguenti:

- a. emana le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce;
- b. elabora le basi decisionali del consiglio d'amministrazione;
- c. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale del Servizio di assegnazione delle tracce.

Art. 9h Ufficio di revisione

¹ Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione. Può destituirlo.

² All'ufficio di revisione e all'attività di revisione si applicano per analogia le prescrizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

³ L'ufficio di revisione verifica il conto annuale e, nella relazione annuale, l'attuazione di una gestione dei rischi adeguata al Servizio di assegnazione delle tracce nonché le informazioni sugli effettivi del personale.

⁴ Presenta al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale un rapporto dettagliato sul risultato della sua verifica.

⁵ Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

Art. 9i Rapporti d'impiego

¹ Retribuzione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali del consiglio d'amministrazione e del rimanente personale sono rette dal regolamento del personale.

² Per il resto si applicano le disposizioni della LPers.

⁷ RS 172.220.1

Art. 9j Cassa pensioni

La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la cassa pensioni PUBBLICA conformemente agli articoli 32a–32m LPers⁸.

Art. 9k Finanziamento

¹ Il Servizio di assegnazione delle tracce finanzia le proprie attività mediante:

- a. emolumenti;
- b. indennità della Confederazione.

² Gli emolumenti coprono i costi contemplati dal conto di previsione e sono addebitati ai singoli gestori dell'infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle loro reti.

³ Le indennità della Confederazione coprono i costi dei compiti affidati secondo l'articolo 9r capoverso 5.

Art. 9l Riserve

Il Consiglio federale può stabilire che il Servizio di assegnazione delle tracce costituisca riserve per coprire i rischi.

Art. 9m Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² Può concedere al Servizio di assegnazione delle tracce mutui a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

³ L'AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli della collaborazione in un contratto di diritto pubblico.

Art. 9n Responsabilità

La responsabilità del Servizio di assegnazione delle tracce, dei suoi organi, del suo personale e delle persone incaricate dal Servizio di assegnazione delle tracce è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁹ sulla responsabilità.

Art. 9o Imposte

Il Servizio di assegnazione delle tracce è esente da qualsiasi imposizione fiscale diretta da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per l'adempimento dei suoi compiti.

⁸ RS 172.220.1

⁹ RS 170.32

Art. 9p Vigilanza amministrativa

- ¹ Il Servizio di assegnazione delle tracce sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale.
- ² Ai fini della vigilanza il Consiglio federale può visionare tutti i documenti di gestione del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività.
- ³ Il Servizio di assegnazione delle tracce discute almeno una volta all'anno con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l'adempimento dei propri compiti e questioni di attualità concernenti la concorrenza nel trasporto ferroviario.

Art. 9q Registro dell'infrastruttura

- ¹ Il Servizio di assegnazione delle tracce tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l'uso dell'infrastruttura (registro dell'infrastruttura).
- ² Pubblica inoltre i piani d'investimento dei gestori dell'infrastruttura concernenti i quattro anni successivi.
- ³ I gestori dell'infrastruttura devono inserire nel registro dell'infrastruttura le indicazioni necessarie per l'accesso alla rete e fornire al Servizio di assegnazione delle tracce i loro piani d'investimento attuali.
- ⁴ Il Servizio di assegnazione delle tracce emana direttive sulla tenuta del registro dopo aver sentito l'UFT e i gestori dell'infrastruttura.

Art. 9r Disposizioni d'esecuzione

- ¹ Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce.
- ² Stabilisce quali informazioni i richiedenti di tracce e i gestori dell'infrastruttura devono fornire regolarmente al Servizio di assegnazione delle tracce.
- ³ Può escludere tratte dalla competenza del Servizio di assegnazione delle tracce.
- ⁴ Può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe o complementi agli standard di presentazione dei conti riconosciuti.
- ⁵ Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.

Art. 9s Procedura e tutela giurisdizionale

- ¹ La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Contro le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce è ammissibile il ricorso alla RailCom. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- ³ Nel suo ambito di competenza il Servizio di assegnazione delle tracce è legittimato a interporre ricorso contro le decisioni della RailCom o di altre autorità federali e contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

Art. 13 Tassa di vigilanza

¹ L'UFT riscuote annualmente presso le imprese ferroviarie una tassa che copre i costi di vigilanza sull'esercizio.

² La tassa è calcolata nel modo seguente:

- a. per le imprese di trasporto ferroviario, in base ai treni-chilometri;
- b. per i gestori dell'infrastruttura, in base alla lunghezza della loro rete.

³ L'UFT può rinunciare, su domanda, a riscuotere la tassa di vigilanza nel caso di trasporti non regolari o non professionali.

Art. 14 Informazioni rilevanti per la sicurezza

¹ L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

² La legge del 17 dicembre 2004¹⁰ sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

Art. 18 cpv. 1^{bis}

^{1bis} È considerata una modifica di un impianto ferroviario anche la realizzazione successiva di costruzioni e impianti non ferroviari nello stesso, purché quest'ultimo continui a essere destinato prevalentemente alla costruzione e all'esercizio della ferrovia.

Art. 18n cpv. 1, primo periodo

¹ L'UFT può, di propria iniziativa o su proposta di imprese ferroviarie, Cantoni o Comuni, determinare zone riservate concernenti regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari. ...

Art. 18q cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2

¹ L'UFT può determinare allineamenti per assicurare impianti ferroviari esistenti o futuri. ...

² La determinazione di allineamenti presuppone l'esistenza di piani che indicano con sufficiente precisione, almeno a livello di particelle, l'ubicazione degli impianti ferroviari esistenti o previsti.

Art. 18y Ritiro dell'autorizzazione d'esercizio o dell'omologazione di tipo

¹ L'UFT ritira l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora:

¹⁰ RS 152.3

- a. le condizioni applicabili al momento del suo rilascio non siano più soddisfatte;
- b. le condizioni applicabili per il rilascio non siano più soddisfatte e la sicurezza lo esiga.

² Può ritirare l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo in ogni momento, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, se l'impresa ferroviaria ha violato gravemente o ripetutamente la legge, l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo.

Art. 35a Stazioni con interscambio

¹ Nel caso di progetti concernenti stazioni con offerte che presentano diverse funzioni di collegamento o offerte di più imprese ferroviarie o di diversi vettori di trasporto (piattaforme di interscambio) la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione deve essere convenuta per scritto fra gli enti pubblici e le imprese di trasporto coinvolti.

² La convenzione deve rispettare i principi seguenti:

- a. ogni ente pubblico e impresa di trasporto sostiene i costi relativi ai propri fondi (principio di territorialità); si tiene adeguatamente conto dei singoli interessi;
- b. in presenza di circostanze particolari, i costi sono ripartiti secondo gli interessi degli enti pubblici e delle imprese di trasporto coinvolti.

³ In ogni caso, le parti coinvolte devono inoltre partecipare ai costi nella misura in cui conseguano altri vantaggi determinanti (partecipazione in proporzione ai vantaggi).

Art. 36, rubrica

Assunzione di compiti preminenti senza incarico dell'UFT

Art. 37 Assunzione di compiti preminenti su incarico dell'UFT

¹ L'UFT può incaricare gestori dell'infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l'intero trasporto pubblico (compiti di sistema) se ciò consente di migliorare l'efficienza o l'interoperabilità o di giungere a soluzioni uniformi per la clientela.

² L'UFT e gli incaricati concordano la portata dell'incarico e tutti gli altri dettagli in un contratto. Concordano in particolare:

- a. la remunerazione;
- b. il coinvolgimento delle imprese interessate e dei gruppi interessati;
- c. i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;
- d. il tipo e la portata di un'eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.

³ L'UFT pubblica il contratto.

⁴ I costi non coperti pianificati per l'adempimento dei compiti sono finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge del 21 giugno 2013¹¹ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

⁵ Gli incaricati stipulano con tutte le imprese interessate un contratto scritto concernente i compiti, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese sono tenute a collaborare. Devono essere regolarmente informate e adeguatamente coinvolte nell'ulteriore sviluppo.

⁶ Gli incaricati devono assicurare lo svolgimento senza discriminazione dei compiti.

⁷ Si applica l'articolo 10a LPD¹².

Art. 37a Diritto di partecipazione

¹ Il gestore dell'infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario interessate e ai raccordati interessati il diritto di partecipare alla pianificazione di progetti d'investimento concernenti la sua rete.

² Il diritto di partecipazione sussiste anche in relazione ad altri compiti che il gestore dell'infrastruttura è stato incaricato di assumere, in particolare compiti di sistema.

Art. 40 cpv. 1 lett. d

¹ Sentiti gli interessati, l'UFT decide sulle controversie concernenti:

- d. il rifiuto di prestarsi al raccordo o le pretese eccessive per prestarvisi e la ripartizione dei costi (art. 33–35a);

Titolo prima dell'art. 40a

Sezione 12a: Commissione del trasporto ferroviario

Art. 40a Organizzazione

¹ Il Consiglio federale nomina la Commissione del trasporto ferroviario (RailCom), comprendente da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie né appartenere a loro organi né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

² La RailCom è indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative.

³ Emanava un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

¹¹ RU 2015 661; non ancora in vigore; entrerà in vigore il 1.1.2016 con il numero RS 742.140.

¹² RS 235.1

Art. 40a^{bis} Segreteria tecnica

¹ La RailCom dispone di una segreteria tecnica. Quest'ultima prepara i lavori della RailCom e li coordina con quelli dell'UFT.

² Il presidente assume il personale della segreteria.

³ Il rapporto d'impiego è retto dalla LPers¹³.

Art. 40a^{ter} Compiti

¹ La RailCom giudica le controversie concernenti:

- a. la concessione dell'accesso alla rete;
- b. le convenzioni sull'accesso alla rete;
- c. il calcolo del canone per l'utilizzazione dell'infrastruttura;
- d. l'accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC) e ai binari di raccordo cofinanziati dalla Confederazione;
- e. l'assunzione di compiti secondo l'articolo 37;
- f. il diritto di partecipazione secondo l'articolo 37a.

² Sorveglianza:

- a. l'applicazione delle regole sulle priorità nel caso normale e in caso di perturbazioni;
- b. l'applicazione senza discriminazione dei processi di gestione dell'esercizio;
- c. l'assegnazione senza discriminazione delle tracce;
- d. l'accesso senza discriminazione all'infrastruttura essenziale di cui all'articolo 62 capoverso 1; sono fatte salve le competenze della Commissione della concorrenza in caso di controversie fra imprese di trasporto ferroviario;
- e. l'esecuzione senza discriminazione dei compiti di sistema che singole imprese sono state incaricate di assumere, per quanto tale sorveglianza non sia assicurata dall'UFT nell'ambito dell'incarico.

³ Osserva l'evoluzione del mercato ferroviario ai fini di un trattamento senza discriminazione di tutti gli interessati e di un sano sviluppo della concorrenza.

⁴ Può avviare inchieste d'ufficio.

⁵ Si coordina con le autorità di regolazione di altri Stati. Può scambiare con queste le informazioni e i dati necessari.

⁶ Nel settore dell'infrastruttura non si applica la legge federale del 6 ottobre 1995¹⁴ sui cartelli.

¹³ RS 172.220.1

¹⁴ RS 251

Art. 40^{quater} Approntamento di dati e obbligo d'informazione

¹ Le imprese ferroviarie devono fornire alla RailCom i dati, le informazioni e i documenti di cui essa necessita per adempiere i suoi compiti.

² I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della RailCom e a fornirle i documenti necessari.

Art. 40^{quinquies} Linee fondamentali del procedimento

¹ I procedimenti davanti alla RailCom sono retti dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁵ sulla procedura amministrativa (PA).

² Per il procedimento su azione si applicano per analogia le disposizioni della PA relative alla procedura di ricorso, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63–69.

³ Sono ammessi l'intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi si applicano per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge del 4 dicembre 1947¹⁶ di procedura civile federale.

⁴ Il presidente apre il procedimento d'ufficio o confermando per scritto il ricevimento del ricorso o dell'azione.

Art. 40^{sexies} Sanzioni amministrative

¹ La RailCom addossa all'impresa che contravviene al divieto di discriminazione nell'accesso alla rete un importo corrispondente alla cifra d'affari realizzata dall'impresa stessa o da terzi a seguito della discriminazione.

² Addossa all'impresa che contravviene a una conciliazione, a una decisione della RailCom o a una decisione di un'autorità di ricorso un importo sino a 100 000 franchi.

Art. 40^{septies} Finanziamento

¹ I costi della RailCom sono coperti da emolumenti e dalla Confederazione.

² La RailCom riscuote emolumenti per le sue decisioni. Essi sono calcolati in base al tempo impiegato.

³ Il Consiglio federale stabilisce i contributi della Confederazione e la tariffa degli emolumenti e disciplina la riscossione di questi ultimi.

Art. 40^{octies} Tutela giurisdizionale

¹ La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Nel suo ambito di competenza la RailCom è legittimata a interporre ricorso contro le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce o di altre autorità federali e contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

¹⁵ RS 172.021

¹⁶ RS 273

Art. 52 Misure per raggiungere gli obiettivi, riduzione dell'indennità

L'UFT può disporre misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie se l'impresa:

- a. non fornisce come convenuto le prestazioni ordinate;
- b. non raggiunge gli obiettivi fissati;
- c. non rispetta i termini fissati; o
- d. non opera in modo economicamente razionale.

Art. 67, secondo periodo

... L'utile deve sempre essere attribuito completamente a una riserva speciale del settore dell'infrastruttura destinata alla copertura di futuri disavanzi o a spese straordinarie.

Art. 80a Accertamento dell'idoneità

¹ Se sussistono dubbi sull'idoneità di una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario, la persona interessata è sottoposta a un esame d'idoneità, segnatamente in caso di comunicazione di un medico attestante l'incapacità della persona di svolgere in modo sicuro un'attività rilevante per la sicurezza a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza.

² I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1. Possono effettuare la comunicazione direttamente all'UFT, al datore di lavoro oppure all'autorità di sorveglianza dei medici.

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del...

¹ Il Consiglio federale determina il momento in cui il Servizio di assegnazione delle tracce acquisisce la personalità giuridica. Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti al Servizio di assegnazione delle tracce, fissa la data dell'entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura.

² Il Servizio di assegnazione delle tracce può concordare con il servizio che era responsabile dell'assegnazione delle tracce l'assunzione del patrimonio di quest'ultimo. Il trasferimento del patrimonio e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti; per il resto si applicano le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003¹⁷ sulla fusione in materia di trasferimento di patrimonio.

³ L'AFF può concedere al Servizio di assegnazione delle tracce mutui per la sua costituzione conformemente all'articolo 9^m capoverso 2.

⁴ Alle persone che svolgevano compiti assunti ora dal Servizio di assegnazione delle tracce, questi offre, nel limite del possibile, impieghi equivalenti. Si applica per analogia l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni¹⁸.

⁵ Il Consiglio federale può obbligare i servizi che svolgevano compiti assunti ora dal Servizio di assegnazione delle tracce, a fornire i loro documenti, dati e software a quest'ultimo.

⁶ Prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento, emana le relative disposizioni e, se del caso, fornisce garanzie.

⁷ Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003¹⁹ sulle fusioni non sono applicabili, fatto salvo il trasferimento di patrimonio secondo il capoverso 2, primo periodo.

3. Legge del 21 giugno 2013²⁰ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

Art. 2 cpv. 2 lett. b n. 1

² Il conto economico contempla almeno:

- b. come spese:
 - 1. i prelievi per l'esercizio, il mantenimento della qualità e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, per i corrispondenti mandati di ricerca, per le indennità secondo l'articolo 9k capoverso 1 lettera b e per la remunerazione dei compiti di sistema secondo l'articolo 37 della legge federale del 20 dicembre 1957²¹ sulle ferrovie (Lferr);

Art. 4 cpv. 1 lett. a, d, e nonché cpv. 2

¹ L'Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:

- a. *concerne soltanto il testo francese;*
- d. indennità per il Servizio di assegnazione delle tracce;
- e. remunerazione dei compiti secondo l'articolo 37 Lferr.

² *Concerne soltanto il testo francese.*

¹⁸ RS 220

¹⁹ RS 221.301

²⁰ RU 2015 661; non ancora in vigore; entrerà in vigore il 1.1.2016 con il numero

RS 742.140.

²¹ RS 742.101

4. Legge federale del 5 ottobre 1990²² sui binari di raccordo ferroviario

Art. 17a Tassa di vigilanza

¹ L'UFT riscuote annualmente presso i raccordati una tassa che copre i costi di vigilanza sull'esercizio.

² La tassa è calcolata in base alla lunghezza dei binari di raccordo.

³ L'UFT può rinunciare, su domanda, a riscuotere la tassa di vigilanza nel caso di trasporti non regolari o non professionali.

5. Legge federale del 20 marzo 1998²³ sulle Ferrovie federali svizzere

Art. 2 cpv. 3

³ Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1957²⁴ sulle ferrovie.

6. Legge del 23 giugno 2006²⁵ sugli impianti a fune

Art. 3 cpv. 2bis-2ter

^{2bis} Su proposta dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione secondo il diritto cantonale, gli impianti a fune e gli impianti accessori che necessitano di un'autorizzazione cantonale possono essere autorizzati dall'UFT se sono realizzati assieme a un impianto a fune la cui autorizzazione rientra nell'ambito di competenza della Confederazione e:

- a. ne risulta notevolmente facilitata la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale; o
- b. la delega della competenza comporta importanti vantaggi per il richiedente.

^{2ter} L'autorizzazione secondo il capoverso ^{2bis} non ha alcun influsso sulla competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.

Art. 16 Diritto applicabile

¹ La procedura di approvazione dei piani è retta, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 1957²⁶ sulle ferrovie (Lferr) e dalla legge federale del 20 giugno 1930²⁷ sull'espropriazione.

²² RS 742.141.5

²³ RS 742.31

²⁴ RS 742.101

²⁵ RS 743.01

²⁶ RS 742.101

²⁷ RS 711

² Nel caso di investimenti di imprese di trasporto a fune beneficiarie di indennità secondo l'articolo 28 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2009²⁸ sul trasporto di viaggiatori, il 50 per cento dei costi computabili sono considerati costi dell'infrastruttura.

³ Gli investimenti nell'infrastruttura sono finanziati attraverso prelievi dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge del 21 giugno 2013²⁹ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento avviene mediante contributi a fondo perso.

Art. 17a Ritiro

¹ L'UFT ritira l'autorizzazione d'esercizio completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora:

- a. le condizioni applicabili al momento del suo rilascio non siano più soddisfatte;
- b. le condizioni applicabili per il rilascio non siano più soddisfatte e la sicurezza lo esige.

² Può ritirare l'autorizzazione d'esercizio in ogni momento, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, se l'impresa di trasporto a fune ha violato gravemente o ripetutamente la legge o l'autorizzazione.

Art. 18a Diritto applicabile

La Lferr si applica per analogia all'inchiesta indipendente sugli incidenti (art. 15 Lferr).

Art. 23a Tassa di vigilanza

¹ L'UFT riscuote annualmente presso le imprese di trasporto a fune una tassa che copre i costi di vigilanza sull'esercizio.

² La tassa è calcolata in base al tipo e alle dimensioni degli impianti.

³ L'UFT può rinunciare, su domanda, a riscuotere la tassa di vigilanza nel caso di trasporti non regolari o non professionali.

Art. 24e Informazioni rilevanti per la sicurezza

¹ L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

² La legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

²⁸ RS 745.1

²⁹ RU 2015 661; non ancora in vigore; entrerà in vigore il 1.1.2016 con il numero RS 742.140.

Art. 24f

Ex art. 24e

7. Legge del 29 marzo 1950³⁰ sulle imprese filoviarie

Art. 7 **Autorità di vigilanza**

¹ L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese filoviarie.

² Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli.

³ Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

Art. 8 **Competenze speciali dell'UFT**

L'UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un'impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.

Art. 8a **Tassa di vigilanza**

¹ L'UFT riscuote annualmente presso le imprese filoviarie una tassa che copre i costi di vigilanza sull'esercizio.

² La tassa è calcolata in base ai veicoli-chilometri.

Art. 11a cpv. 1

¹ Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:

- a. le informazioni rilevanti per la sicurezza;
- b. la notifica e l'inchiesta sugli incidenti e i quasi incidenti;
- c. il trattamento di dati da parte dell'UFT;
- d. la durata del lavoro e del riposo del personale.

Art. 11b **Obbligo di diligenza**

L'impresa filoviaria è responsabile della sicurezza dell'esercizio. Deve segnatamente provvedere a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

³⁰ RS 744.21

8. Legge del 20 marzo 2009³¹ sul trasporto di viaggiatori

Art. 9 cpv. 3

³ L'UFT può ritirare la concessione o l'autorizzazione in ogni momento, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, se l'impresa:

- a. non esercita o esercita solo parzialmente i diritti che le sono conferiti;
- b. non soddisfa più le condizioni del rilascio; o
- c. viola gravemente o ripetutamente gli obblighi che le sono imposti dalla legge, dalla concessione o dall'autorizzazione.

Art. 13 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Nella procedura, prevede una consultazione dei Cantoni e delle imprese di trasporto ferroviario.

Art. 15a Obbligo d'informazione

¹ Le imprese devono informare i viaggiatori prima e durante il trasporto, in particolare in caso di ritardi o soppressioni di collegamenti.

² Informano i viaggiatori sui loro diritti in base alla presente legge.

Art. 18 cpv. 1 lett. c

¹ Le imprese devono:

- c. istituire una procedura per il trattamento dei reclami relativi ai diritti dei viaggiatori stabiliti nella presente legge.

Inserire prima del titolo della sezione 3a

Art. 18a Assunzione di compiti preminenti su incarico dell'UFT

¹ Nell'ambito del trasporto di viaggiatori l'UFT può incaricare terzi di assumere compiti preminenti (compiti di sistema) se ciò consente di migliorare l'efficienza o l'interoperabilità o di giungere a soluzioni uniformi per la clientela.

² L'UFT e gli incaricati concordano la portata dell'incarico e tutti gli altri dettagli in un contratto. Concordano in particolare:

- a. la remunerazione;
- b. il coinvolgimento delle imprese interessate e dei gruppi interessati;
- c. i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;
- d. il tipo e la portata di un'eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.

³¹ RS 745.1

³ L'UFT pubblica il contratto.

⁴ Per l'adempimento dei compiti l'UFT può versare un'indennità secondo l'articolo 28 capoverso 3, accordare un aiuto finanziario di cui all'articolo 31 o finanziare i costi mediante le tasse di cui all'articolo 63 capoverso 2.

⁵ Gli incaricati stipulano con tutte le imprese interessate un contratto scritto concernente i compiti, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese devono essere regolarmente informate e adeguatamente coinvolte nell'ulteriore sviluppo. Sono tenute a collaborare nel quadro degli obblighi imposti loro dalla concessione.

⁶ Gli incaricati devono assicurare lo svolgimento senza discriminazione dei compiti.

⁷ Se l'UFT e i potenziali incaricati non riescono ad accordarsi sul contratto o sulla sua applicazione, il DATEC ne determina il contenuto e la remunerazione.

⁸ Si applica l'articolo 10a della legge federale del 19 giugno 1992³² sulla protezione dei dati (LPD).

Titolo prima dell'art. 18b

Ex titolo prima dell'art. 18a

Art. 18b e 18c

Ex art. 18a e 18b

Art. 21 Responsabilità dell'impresa titolare di una concessione in virtù del contratto di trasporto di viaggiatori

¹ Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo alla destinazione finale sarà superiore a 60 minuti, o se i viaggiatori perdono una coincidenza diversa dall'ultima prevista dall'orario, l'impresa deve fornire un'assistenza adeguata ai viaggiatori e offrire loro la possibilità di scegliere fra il viaggio di ritorno gratuito al luogo di partenza o la continuazione del viaggio lungo un altro percorso senza spese supplementari.

² Fermo restando il diritto al trasporto, il viaggiatore può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo se il ritardo è di almeno 60 minuti ma non dà luogo al rimborso del prezzo del viaggio.

³ L'impresa risponde del danno quando, a causa di un'inosservanza dell'orario, il viaggiatore perde l'ultima coincidenza prevista dall'orario.

⁴ È liberata da questa responsabilità nella misura in cui provi che il danno è dovuto a una colpa imputabile al viaggiatore o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della responsabilità. Può prevedere eccezioni per il traffico regionale e locale.

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 23a **Biciclette**

L'impresa consente ai viaggiatori di portare la bicicletta sul veicolo se ciò non pregiudica il servizio di trasporto. Può chiedere il pagamento di un prezzo di trasporto.

Art. 28 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Può inoltre assumere i costi delle prestazioni centralizzate relative all'offerta di trasporto, quando esse giovano o sono accessibili a tutte le imprese.

Art. 31 cpv. 4

⁴ Fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima, i mutui rimborsabili condizionalmente della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, in particolare per consentire la partecipazione alle necessarie misure di risanamento finanziarie.

Art. 31a cpv. 3, parte introduttiva

³ L'offerta di trasporto e l'indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda e dell'infrastruttura esistente. Inoltre si considerano:

Art. 33a **Misure per raggiungere gli obiettivi, riduzione dell'indennità**

L'UFT, sentiti i Cantoni, può disporre misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie se l'impresa:

- a. non fornisce come convenuto le prestazioni ordinate;
- b. non raggiunge gli obiettivi fissati;
- c. non rispetta i termini fissati; o
- d. non opera in modo economicamente razionale.

Titolo prima dell'art. 51

Sezione 10: Responsabilità extracontrattuale e pagamento anticipato

Art. 51, rubrica

Responsabilità extracontrattuale e pagamento anticipato

Art. 51a **Anticipo**

¹ In caso di decesso o lesioni di una persona che viaggia con la ferrovia, l'impresa ferroviaria effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati

eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.

² Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della presente legge. Tuttavia, esso non è rimborsabile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o colpa del viaggiatore o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo del pagamento anticipato in caso di decesso.

Art. 52a Tassa di vigilanza

¹ L'UFT riscuote annualmente presso le imprese una tassa che copre i costi di vigilanza sull'esercizio.

² In mancanza di disposizioni stabilite in una legge speciale, la tassa è calcolata in base ai veicoli-chilometri.

Art. 52b Informazioni rilevanti per la sicurezza

¹ L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

² La legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

Art. 54 cpv. 1, primo periodo

¹ Per le loro attività che rientrano nella concessione o nell'autorizzazione, le imprese sottostanno agli articoli 16–25^{bis} LPD. ...

9. Legge federale del 3 ottobre 1975³³ sulla navigazione interna

Art. 15a Autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza è:

- a. l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) per le imprese pubbliche di navigazione;
- b. l'autorità cantonale competente per le imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale o di un'autorizzazione federale.

Art. 15b Informazioni rilevanti per la sicurezza

¹ L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

³³ RS 747.201

² La legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

Art. 15c e 15d

Ex art. 15a e 15b

Art. 57 Tassa di vigilanza

¹ L'UFT riscuote annualmente presso le imprese di navigazione una tassa che copre i costi di vigilanza sull'esercizio.

² La tassa è calcolata in base al tipo e alle dimensioni dei battelli.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore